

STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE FRA LE FONDAZIONI DELLE CASSE
DI RISPARMIO PIEMONTESI

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la "ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DELLE CASSE DI RISPARMIO PIEMONTESI".

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, via XX Settembre numero 31.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione, escluso ogni fine di lucro, ha per scopo di favorire la realizzazione di iniziative comuni nell'ambito della Regione Piemonte, con qualsiasi opera, struttura, manifestazione e con ogni mezzo di informazione dell'opinione pubblica e degli organi pubblici nazionali, regionali e locali nei settori di intervento previsti dagli Statuti delle Fondazioni del Piemonte, principalmente nella sfera di azione della cultura, arte, ricerca scientifica, istruzione e sanità, nonché quello di realizzare una periodica informativa sulle iniziative di maggior rilievo programmate dalle singole Fondazioni, al fine di promuoverne il coordinamento a livello regionale, coinvolgendo per la realizzazione degli scopi suddetti tutte le sinergie eventualmente disponibili.

L'Associazione ha anche tra i suoi obiettivi lo studio e la reciproca consultazione tra gli associati relativamente ad



ogni problematica di comune interesse riguardante gli enti conferenti; per tali attività l'Associazione si avvarrà della collaborazione dell'ACRI, alla quale chiederà di associarsi in qualità di socio aggregato.

L'Associazione, inoltre, si propone di esaminare e di valutare la posizione delle singole Fondazioni associate, per la realizzazione di iniziative che abbiano per scopo la nomina e la rappresentanza delle Fondazioni stesse in organismi elettivi della Regione Piemonte, soprattutto nell'ambito dei progetti di volontariato e di erogazione di somme e contributi a favore di associazioni e fondazioni militanti nel settore del volontariato stesso.

Per la realizzazione delle proprie iniziative e delle proprie finalità l'Associazione potrà partecipare a Comitati, altre associazioni, società, enti pubblici e privati e costituirli. L'Associazione può procedere alla nomina dei membri negli organi sociali delle Fondazioni associate, ove previsto nei relativi statuti.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

ART. 5 - SOCI

Possono partecipare all'Associazione tutte le Fondazioni delle Casse di Risparmio aventi sede nella Regione Piemonte che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa. La

qualità di soci si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito comunque in ogni momento, mentre l'esclusione è deliberata nei confronti del socio moroso o del socio che danneggia moralmente e materialmente l'Associazione dal Consiglio di Amministrazione con decisione motivata.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci receduti o esclusi non saranno rimborsati.

ART. 6 - PATRIMONIO SOCIALE


L'Associazione trae i mezzi finanziari per la propria attività:

- a) dai versamenti dei soci;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) dalle donazioni, elargizioni, lasciti, anche testamentari, contributi di persone, società, Enti pubblici e privati, italiani ed esteri.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Direttivo, ove il Consiglio ne deliberi la costituzione;
- d) il Segretario-Tesoriere;
- e) l'assemblea dei soci;
- f) il Collegio dei Revisori.



Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, debitamente documentate, in relazione all'incarico svolto.

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni svolte dall'Associazione, con facoltà di rilasciare procure speciali ed alle liti.

In caso di sua assenza od impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi ed in giudizio della assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente può inoltre assumere provvedimenti con carattere di urgenza soggetti a ratifica da parte del Consiglio.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da sette ad undici membri, nominati dall'assemblea dei soci, salvo in ogni caso la nomina dei primi Amministratori la cui designazione viene effettuata in sede di atto costitutivo, ivi compresa la nomina di tutte le altre cariche elettive.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per due anni.

Il Consiglio, appena costituito, nella sua prima adunanza,


qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere, nonché il Comitato Direttivo, determinandone i poteri ed eventuali incarichi.

La scelta dei Consiglieri deve essere compresa nel novero dei Presidenti delle Fondazioni del Piemonte, a meno che le Fondazioni stesse, non abbiano designato all'uopo persone diverse che devono comunque possedere almeno la dignità di Consigliere, di Direttore o di Segretario nella Fondazione di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione ed inoltre provvede:

- a) alla determinazione delle quote associative annuali;
- b) alle deliberazioni relative all'ammissione ed alla esclusione dei soci;
- c) alla redazione dei bilanci annuali e dei programmi di intervento;
- d) alle deliberazioni su ogni questione di importante rilievo per l'Associazione;
- e) alla nomina di membri degli organi sociali delle Fondazioni associate, ove previsto nei relativi statuti.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la



redazione, di concerto con il Segretario-Tesoriere, dei bilanci consuntivo e preventivo e per la determinazione dell'ammontare della quota sociale annuale.

Le riunioni, da convocarsi presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio nazionale, vengono comunicate ai Consiglieri mediante avvisi spediti agli interessati almeno cinque giorni prima delle singole riunioni, via fax o lettera, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, all'uopo stabiliti, nonché delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età presente alla riunione.

Delle adunanze del Consiglio verrà redatto, di volta in volta, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione all'uopo nominato dal Presidente stesso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo, ove costituito, possono intervenire, con funzioni consultive, i Direttori o Segretari delle Fondazioni associate.

ART. 10 - SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere provvede alla tenuta dei conti del-


l'Associazione e ne predispone, di concerto con il Consiglio di Amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo annuali. Compie su mandato del Consiglio di Amministrazione ogni operazione di carattere amministrativo, con facoltà di riscuotere e quietanzare somme, assegni e mandati di pagamento.

ART. 11 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo, ove il Consiglio di Amministrazione ne ritenga opportuna la costituzione, è nominato dal Consiglio stesso ed è composto da tre a cinque membri scelti tra i Consiglieri od anche fra estranei, questi ultimi particolarmente preparati, da un punto di vista tecnico, scientifico e professionale, nei settori di intervento delle Fondazioni associate. Esso dura in carica due anni, ed agirà, salvo l'obbligo del rendiconto, con mandato irrevocabile rilasciato dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne stabilirà pure i poteri relativi all'atto della nomina. Il Comitato Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria dell'Associazione ed all'organizzazione della sua attività secondo i programmi di intervento approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Direttivo si riunisce, osservati gli adempimenti al riguardo prescritti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, dietro convocazione di uno dei suoi componenti ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI



L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni deliberative sull'attività dell'Associazione, compresa la facoltà di emanare regolamenti, con efficacia obbligatoria per tutti gli associati.

L'assemblea viene convocata, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, via fax o lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno oltre che la data, l'ora ed il luogo fissati per la riunione.

L'assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro le è demandato per legge o per Statuto, compreso l'anticipato scioglimento dell'associazione, con la conseguenziale nomina di uno o più liquidatori.

Nomina inoltre tutte le cariche sociali, compresi i revisori. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e delle deliberazioni in merito alle eventuali responsabilità di Consiglieri, procedure per le quali non è ammessa la delega a favore di altro Consigliere. Il rappresentante del socio che non può intervenire alla riunione

ne deve comunque ricoprire almeno la carica di Consigliere, di Direttore o Segretario nella Fondazione di appartenenza e rappresentata in assemblea o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio della Fondazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario ed, ove necessario per la particolarità del caso, due scrutatori.


Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, ove nominati.

Le assemblee sono validamente costituite, con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, nominati dall'assemblea, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni due anni. I revisori, da scegliersi su segnalazione degli Enti Fondazioni del Piemonte, devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ed a tale scopo potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo,



di revisione e di ispezione.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al trentuno Dicembre di ogni anno.

Entro il trentuno Marzo successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Segretario-Tesoriere, provvede alla compilazione dei Bilanci consuntivo e preventivo che dovranno essere presentati all'assemblea dei soci per la loro approvazione entro il trenta Aprile.

L'assemblea dovrà deliberare in merito entro e non oltre il trentuno Maggio successivo.

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere deliberato che da una riunione straordinaria dell'assemblea dei soci convocata espressamente, e la deliberazione dovrà essere assunta con il voto favorevole di almeno la metà dei suoi membri.

Detta deliberazione dovrà stabilire, oltre all'anticipato scioglimento dell'Associazione, anche la nomina di uno o più liquidatori.

Sarà tuttavia causa di estinzione dell'Associazione, senza alcuna necessità di ricorso alla fase della liquidazione, la mancanza di riunioni dei suoi organi protrattasi per oltre un anno, congiunta all'inesistenza di qualsiasi attività o pas-

sività.

ART. 16 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale, al netto di tutte le perdite e le passività, sarà devoluto ad una Fondazione che persegua finalità analoghe o simili a quelle indicate negli scopi sociali od, in sua assenza, ad una o più iniziative affini a quelle dell'Associazione.

ART. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione saranno deferite, qualora non vi ostino particolari disposizioni di legge, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore, sarà esonerato da ogni formalità di procedura ed il suo giudizio non sarà suscettibile di qualsivoglia gravame.

ART. 18 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.